

# IL RISCATTO DEI PERIODI DI LAUREA

DOTT.SSA MARGHERITA VOLPES

# LE FONTI

➤ Normativa di riferimento:

Art. 2, d. lgs. 184/1997, più volte modificato, da ultimo con il d. l. 4/2019.

➤ Cos'è?

- È un istituto che consente di valorizzare a fini pensionistici il proprio corso di studi, attraverso il versamento della corrispondente riserva matematica, a integrale carico dell'interessato.
- Il riscatto è utile sia ai fini della maturazione del diritto che per la determinazione della misura della prestazione pensionistica.

# I PERIODI RISCATTABILI

1. Il corso legale di studi per il conseguimento della laurea o di un titolo equiparato (dottorati di ricerca, laurea triennale e specialistica, laurea magistrale, diplomi di specializzazione, diploma accademico di primo e secondo livello, diploma di specializzazione accademica, diploma accademico di formazione alla ricerca);
2. Il corso legale di studi conseguiti all'estero, se riconosciuti da università italiane o se comunque hanno valore legale in Italia; ovvero, se rilasciati da Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona dell'11.04.1997, dietro specifico riconoscimento a fini previdenziali da parte del Ministero dell'Istruzione;
3. Due o più corsi di laurea, purché l'interessato abbia effettivamente conseguito il titolo;
4. L'intero periodo di studi o parti di esso.

# I PERIODI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RISCATTO

1. Non possono essere riscattati gli anni fuori corso;
2. Non possono essere riscattati i periodi già coperti da contribuzione previdenziale in qualsiasi forma pensionistica obbligatoria.

# I BENEFICIARI E I REQUISITI DI ACCESSO

## I beneficiari

1. Gli iscritti ad una gestione pensionistica obbligatoria;
2. I soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e, dunque, non sono mai stati iscritti ad alcuna gestione pensionistica obbligatoria.

## I requisiti

1. Avere effettivamente conseguito la laurea o il titolo equiparato;
2. I periodi da riscattare non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto in nessuna gestione pensionistica obbligatoria;
3. Essere titolari di contribuzione nell'ordinamento pensionistico in cui viene chiesto il riscatto, salvo quanto previsto per i soggetti inoccupati.

# LA DOMANDA

- La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online presente nell'account personale dell'INPS;
- È possibile presentare più domande, anche riferite a diversi corsi di studi.

A seguito della domanda viene quantificato l'onere del riscatto dall'INPS. Il pagamento può avvenire:

- In un'unica soluzione;
- In forma rateizzata: per un massimo di 120 rate mensili e senza l'applicazione di interessi.

N.B. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui i contributi debbano essere utilizzati immediatamente per la liquidazione di una pensione diretta o indiretta o se siano determinanti per accedere alla contribuzione volontaria. Qualora ciò avvenga nel corso del pagamento rateizzato, lo stesso dev'essere interrotto e l'importo restante dev'essere versato in un'unica soluzione.

In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

# L'ONERE DI RISCATTO

1. Se i periodi da riscattare si collocano nel sistema retributivo, l'onere comprende la riserva matematica necessaria per coprire il beneficio pensionistico. L'importo varia in base a fattori quali l'età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.
2. Se i periodi da riscattare si collocano nel sistema contributivo, si applica il metodo di calcolo a percentuale: l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva della gestione in cui opera il riscatto alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla presentazione della domanda e rapportata ai periodi da riscattare.

Sul portale INPS è presente il Simulatore del riscatto di laurea, che consente di calcolare l'ammontare dell'onere da riscatto.

# IL RISCATTO AGEVOLATO

MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DELL'ONERE

Il d. l. 4/2019 ha introdotto una **nuova modalità di calcolo dell'onere dei periodi contributivi**, alternativa al calcolo a percentuale, c.d. riscatto agevolato:

- per i soli periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (anche in conseguenza dell'opzione per il contributivo);
- l'onere è determinato applicando l'aliquota del Fondo Lavoratori Dipendenti (33%) al minimale previsto per la gestione degli artigiani e commercianti (per il 2020 15.953 euro) per ogni anno da riscattare;
- per le domande presentate nel 2020, l'onere è pari a **5.264,49 euro** per ogni anno di corso di studi che si intende riscattare;
- spetta all'interessato scegliere, al momento della presentazione della domanda, la modalità di calcolo a percentuale o agevolata.

# IL RISCATTO PER I SOGGETTI INOCCUPATI

Se l'interessato è un soggetto inoccupato, che non è mai stato iscritto ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria:

- Si applica la stessa modalità di calcolo del riscatto agevolato;
- Il contributo è versato dall'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale in cui si iscriva.